

RICONCILIAZIONE

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile. Per avviare il procedimento, i coniugi trasmettono tramite e-mail l'istanza, compilata da entrambi, (VEDI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA) che riporta i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e al giorno della riconciliazione. Una volta verificati i dati anagrafici dei richiedenti e la documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile fissa l'appuntamento per la **dichiarazione di riconciliazione**, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità. L'annotazione della riconciliazione sull'atto di matrimonio viene curata d'ufficio.

La data di decorrenza della riconciliazione è quella dichiarata dai coniugi davanti all'ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.

Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

REQUISITI:

Per rendere la dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile di Casalgrande:

- il matrimonio deve essere stato celebrato a Casalgrande, OPPURE
- entrambi, o uno degli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, dovevano essere residenti a Casalgrande

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- ISTANZA RICONCILIAZIONE FRA CONIUGI

Entrambi i coniugi devono compilare l'istanza e inviarla all'indirizzo anagrafe@comune.casalgrande.re.it:

COSTI: Nessuno

TEMPISTICA: Immediata annotazione sull'atto di matrimonio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art.157 del Codice Civile

Artt.63,69 dpr 396/2000

Circolare Miacel n. 2/2001 del 26 marzo 2001